



COMUNE DI PIANSANO

Provincia di Viterbo

Piazza Indipendenza, n° 17 - 01010 Piansano (VT)

Codice fiscale: **80004570562**

Partita Iva: **00215190562**

REGOLAMENTO ISTITUZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA

approvato con Deliberazione di Giunta Comunale nr. 25 del 07.05.2025

Art. 1 Principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo della mensa a favore dei dipendenti del Comune di Piansano, come disciplinato dalle norme vigenti dei contratti collettivi nazionali (artt. 34 e 35, CCNL 16 novembre 2022).
2. Il Comune di Piansano, nel rispetto della specifica disciplina sull'orario adottata dall'ente, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale (a tempo indeterminato, a tempo determinato ed in part-time) il servizio sostitutivo della mensa attraverso l'attribuzione di buoni pasto elettronici, specificando l'erogazione massima di 2 (due) buoni pasto su base settimanale.
3. I buoni pasto non possono essere sostituiti da indennità e non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.
4. Si ha diritto al godimento dei buoni pasto per ogni giornata lavorativa, come previsto dal successivo art. 2, a condizione che:
 - il lavoratore sia in servizio;
 - il lavoratore abbia prestato l'attività lavorativa secondo le modalità di cui al successivo art. 2, con una pausa per il pasto di durata non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti;
 - il pasto sia consumato al di fuori dell'orario di lavoro.
5. Per servizio sostitutivo di mensa si intende l'attribuzione di un buono pasto a valore.

Art. 2 Diritto al servizio sostitutivo di mensa

1. Hanno diritto a beneficiare del buono pasto i dipendenti e il Segretario Comunale per i quali l'orario di lavoro è articolato in due frazioni giornaliere (indicativamente la prima al mattino e la seconda al pomeriggio), con una pausa dell'attività lavorativa non inferiore a 30 minuti (½ ora) e non superiore a 120 minuti (2 ore), anche usufruendo dell'istituto della flessibilità e in presenza simultanea delle seguenti condizioni:
 - il rientro lavorativo pomeridiano deve avere una durata di almeno 90 minuti (1 ora e 30 minuti) al netto della pausa pranzo (30 minuti),
 - la prima frazione giornaliera di lavoro può essere anche inferiore alle 6 ore di servizio effettivo, ma la somma tra la prima e la seconda frazione (indicativamente mattino e pomeriggio) non deve essere inferiore a 7 ore e 30 minuti, al netto ovviamente della pausa pranzo (30 minuti).
2. Il buono pasto spetta anche ai dipendenti e al Segretario Comunale che prestano servizio a tempo parziale limitatamente alle giornate in cui effettuano rientri pomeridiani, sempre nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1.
3. Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione automatica delle presenze del personale.

4. In ogni caso, ad ogni dipendente e al Segretario Comunale, spetta un solo buono pasto per ogni giornata lavorativa.

Art. 3 Esclusione dal diritto al buono pasto

È esclusa l'attribuzione del buono pasto:

- in caso di missione autorizzata, con diritto al rimborso delle spese sostenute nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- in caso di partecipazione a giornate di formazione od altri eventi in cui sia prevista l'erogazione del pasto a carico degli organizzatori;
- nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque essa sia giustificata, e nei giorni in cui non si effettua il rientro pomeridiano.

Art. 4 Valore e utilizzo del buono pasto

1. A partire dal 1° maggio 2025 il valore nominale del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è fissato in euro 7,00 (euro sette) ed erogato in forma elettronica.

2. Futuri adeguamenti del valore nominale saranno possibili previa delibera di Giunta Comunale, nei limiti dell'importo massimo stabilito dalla legge.

3. Il buono pasto elettronico:

- non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro;
- può essere utilizzato per usufruire del servizio sostitutivo di mensa aziendale, presso gli esercizi convenzionati;
- è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti al momento del suo acquisto o utilizzo.

4. Dopo la consegna al personale che ne ha diritto, la responsabilità dell'utilizzo dei buoni pasto ricade interamente sullo stesso personale e, nel caso in cui si verifichi un evento che non ne consenta l'utilizzo, i buoni non possono essere riemessi.

Art. 5 Procedura di erogazione dei buoni pasto

1. L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti si effettua di norma entro il mese successivo a quello di riferimento, sulla base delle presenze effettive come rilevate dal sistema automatizzato di gestione presenze e il loro calcolo avviene sulla base dei parametri descritti agli articoli 2 e 3.

2. Non saranno attribuiti buoni pasto a chi non abbia correttamente adempiuto, nei modi e nei tempi previsti, alle operazioni di timbratura o adeguamento del cartellino.

3. Per eventuale personale che non fosse tenuto alla rilevazione della propria presenza in servizio, così come eventualmente per il Segretario Comunale, l'effettiva prestazione dell'attività lavorativa anche nelle ore pomeridiane dovrà essere documentata.

4. I buoni sono spendibili fino alla data di scadenza prevista su ciascun buono e, se non utilizzati entro tale data, non danno luogo a corresponsione di compenso sostitutivo o altra erogazione.

Art. 6. Trattamento fiscale e contributivo del servizio di mensa

1. La disciplina del trattamento fiscale e contributivo dei buoni pasto è prevista a livello nazionale e alla medesima si rinvia per l'individuazione delle modalità e delle soglie di esenzione e tassazione.

Art. 7. Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si fa rinvio alle fonti normative e contrattuali in materia, nonché al Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Il presente Regolamento entrerà in vigore a far data 1° giugno 2025.